

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, I^a Sezione civile,
composta dai Sigg.:

1. Dott. Francesco Del Porto
2. Dott. Andrea Fiengo
3. Dott. Marcello Iacobellis

Presidente
Consigliere
Consigliere est.

ha emesso il seguente

DECRETO

Nel procedimento di V.G. 303/2007, avente ad oggetto: ricorso per equa riparazione,
vertente

Tra

, elett.te dom.to c/o la Cancelleria della Corte di Appello di Napoli,
rapp.to e difeso dall'avv. Gennaro De Natale giusta procura a margine del ricorso-----

-----Ricorrente

E

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, dom.to in Napoli, alla
via Diaz 11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dalla quale è rapp.to e difeso---

-----Resistente

La Corte, letti gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 27/2/2008 osser-
va quanto segue.


Ai fini del riconoscimento del diritto all'equa riparazione di cui alla legge 24 marzo
2001, n. 89, non esiste nell'ordinamento alcuna regola che permetta di stabilire con pre-
cisione numerica, in via generale ed astratta, la ragionevole durata di un processo; è per-
tanto necessario, ai sensi dell'art. 2 della citata legge, considerare ogni vicenda nelle sue
specifiche caratteristiche, tenendo conto della complessità del caso e del comportamento
in concreto assunto dal giudice, dalle parti e da chiunque altro sia chiamato a contribuire
alla definizione del procedimento. Pertanto, il giudice, investito della domanda di equa
riparazione di cui alla citata legge n. 89, nell'accertare la violazione della durata ragio-
nevole del processo, deve considerare tutte le circostanze della concreta vicenda proces-
suale, ivi compreso il comportamento degli attori del processo, stabilendo, con riferi-
mento al comportamento delle parti, quale sia stato il tempo che le stesse, con il loro
comportamento, abbiano concorso a determinare nella durata che si assume eccessiva (Cass. civ., Sez. I, 09/07/2005, n.14477).

303/JAVG

REP. 2297

CAN. 937

1 Cop. base
Studio



Nel caso in esame il processo promosso dalla _____ a seguito di citazione del 7/3/1997 risulta definito il 24/3/2006.

In considerazione dell'istruttoria necessaria alla definizione del giudizio la durata ragionevole del processo va fissata in anni tre.

Risultano addebitabili alle parti i rinvii 15/5/97-11/12/97, 11/12/97-11/6/98, 11/6/98-1/4/99, 20/1/2000-8/6/2000, 3/4/2003-23/10/2003, 23/10/2003-19/11/2003, per complessivi anni 2 mesi 10 e gg. 20.

Alla luce di quanto sopra la durata ragionevole del processo di I grado risulta superata di anni 3 mesi 1 e gg. 27.

In considerazione della natura della controversia, della complessità del caso e del patema d'animo che la eccessiva pendenza della causa possa avere causato al ricorrente si ritiene di determinare l'ammontare della somma da liquidare per il danno morale in € 1.000,00 per ogni anno di ritardo.

Il Ministero della Giustizia va pertanto condannato al pagamento in favore del ricorrente e, a titolo di danno morale, della somma complessiva di € 3.156,00;

ritenuto in considerazione della natura del procedimento, della somma liquidata e dell'attività svolta, che le spese della procedura vadano liquidate in complessivi € 870,00 di cui € 390,00 per diritti ed € 460,00 per onorari, ~~(per il ricorrente)~~, oltre spese generali, iva e cpa con distrazione in favore dell'avv. Natale De Gennaro;

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso ex art. 2 L.89/2001, proposto da _____

, nei confronti del Ministero della Giustizia, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di _____ della somma complessiva di €

3.156,00; condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di _____

e spese della procedura vadano liquidate in complessivi € 870,00 di cui € 390,00 per diritti ed € 460,00 per onorari oltre spese generali, iva e cpa con distrazione in favore dell'avv. Natale De Gennaro.

Napoli 13/3/2008

IL CANCELLIERE
Eugenio Cozzolino

Il Presidente

Annotazione ex art. 5 Legge 390/91.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
14 MAG. 2008
IL CANCELLIERE
Il Funzionario di Cancelleria
Eugenio Cozzolino

IL CANCELLIERE
Eugenio Cozzolino

2